

Gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

Validità dell'anno scolastico per ammissione all'esame

- ▶ **REQUISITI:** la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, **da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno**. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- ▶ **DEROGHE:** Il collegio può deliberare deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- ▶ **IN CASO DI MANCATA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO:** Il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione all'esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi l'alunno non viene ammesso allo scrutinio).

Rif. Art. 5 D. Lgs. 62/17
C.M. 1865/17

Criteri di ammissione all'esame

nel caso di
parziale o
mancata
acquisizione dei
livelli di
apprendimento in
una o più
discipline



Ammissione



Non ammissione
con delibera e adeguata motivazione
del consiglio.

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame.

Non ammissione se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio di istituto di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Requisiti di ammissione:

- validità dell'anno scolastico,
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame (art. 4, c. 6 e 9bis DPR 249/98),
- partecipazione alle prove nazionali Invalsi.

Requisiti di ammissione candidati privatisti:

- compiere il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame
- Aver conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado
- Partecipazione alle prove nazionali Invalsi

Rif. Art. 6, comma 5, art. 8 D. Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

VOTO DI AMMISSIONE

è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, **senza frazioni decimali, anche inferiore al sei**, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti



NON E' UNA MEDIA

FINALITA' DELL'ESAME

- Verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dall'alunno
- Funzione orientativa

Rif. Art. 6, comma 5, art. 8 D. Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

Commissione d'esame

- Una **commissione** d'esame presso ogni istituzione scolastica.
- Una **sottocommissione** per ciascuna classe terza che individua al suo interno un docente coordinatore.
- I **lavori** della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.
- Eventuali **sostituzioni** sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
- Le **funzioni di Presidente** sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
- Per ogni **istituzione scolastica paritaria** svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.
- Il **calendario delle operazioni d'esame** (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche e comunicato al collegio.

Rif. Art. 8 D. Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

Commissione d'esame

- I **candidati privatisti sono assegnati** alle singole sottocommissioni dalla commissione.
- La commissione individua gli **eventuali strumenti** che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
- Nella riunione preliminare sono definiti gli **aspetti organizzativi**: durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui, le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.
- Le **tracce delle prove** sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
- E' competenza della Commissione di esame **valutare la necessità di prove differenziate** in ragione del PEI dell'alunno concordato con il consiglio di classe e con la famiglia.
- E' competenza della sottocommissione **predisporre le prove differenziate**.

Rif. Art. 8 D. Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

PROVE D'ESAME

riferite al **profilo finale dello studente** secondo le IN e **predisposte dalla commissione insieme ai criteri** per la correzione e la valutazione. **Si deve utilizzare una scala di dieci valori INTERI** per uniformità nelle modalità di attribuzione dei voti alle prove scritte e orali in tutte le commissioni.

tre prove scritte

- a) **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;**
- c) **prova scritta**, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna **delle lingue straniere** studiate.

→ è un'unica prova distinta in due sezioni.
Il voto deve essere unico (non deriva da una media).

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze, le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Rif. Art. 8 D. Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

VALUTAZIONE FINALE

Il voto finale è dato dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra
VOTO DI AMMISSIONE e MEDIA CALCOLATA SENZA ARROTONDAMENTI DELLE PROVE D'ESAME (SCRITTI E COLLOQUIO)

Per superare l'esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi.

LODE

E' attribuita dalla commissione con **deliberazione all'unanimità**, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, **purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi.**

SESSIONI SUPPLETIVE

La commissione prevede un'unica sessione suppletiva d'esame che si deve **concludere entro il 30 giugno** per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, **per gravi motivi documentati**, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31.08).

Esempio di determinazione del voto finale

«nuova» modalità di calcolo

prova scritta competenze in italiano	7
prova scritta competenze logico-matematiche	7
prova scritta competenze lingue straniere	8
colloquio	7
media delle prove d'esame	7,3
voto di ammissione	8
VOTO FINALE	7,6
	8

Esame di Stato nel primo ciclo per gli alunni con disabilità

PROVE D'ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: E' rilasciato agli alunni con disabilità che **non si presentano agli esami** ed è **valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado** ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo **non viene fatta menzione** delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.